



09/01/2017 0001278 UNINA FEDII

data Rip. Pers. Contr., Trattamenti e Aff. Speciali protocollo

posizione XII / 4

Ai Presidenti delle Scuole
Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari
Ai Direttori dei Centri, dei Centri
Interdipartimentali e dei Centri Interuniversitari
Al Direttore dell'Orto Botanico
Al Direttore dell'Azienda Agraria e Zootecnica
Al Direttore della Scuola di Specializzazione in
Beni Architettonici e del Paesaggio
Al Direttore della Scuola Interuniversitaria
Campana di Specializzazione all'Insegnamento
Al Direttore della Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali
Al Presidente del Centro di Ateneo
per i Servizi Informativi (CSI)
Al Presidente del Centro di Ateneo
per le Biblioteche
Ai Direttori delle Biblioteche di Area
Al Capo Ufficio Reclutamento Personale
contrattualizzato
Al Capo Ufficio Programmazione Universitaria e
Affari Speciali

OGGETTO: collaborazioni coordinate e continuative: novità scaturenti dal Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016

Si ricorda che con precedente nota rettorale prot. n. 76057 del 4 agosto 2016, erano state diramate le nuove disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative, scaturenti dal D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015.

In particolare il citato decreto, all'art. 2, comma 4, secondo periodo, aveva disposto, per la pubblica amministrazione - in attesa del riordino della disciplina delle forme di lavoro flessibile - il divieto di stipulare, dal 1 gennaio 2017, i contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

A tal riguardo si rende noto che, in data 30 dicembre 2016, è entrato in vigore il decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016, recante "Proroga e definizione di termini".

Il decreto in parola, all'art. 1, comma 8 ha disposto la modifica del sopra citato articolo 2, comma 4, secondo periodo del D.Lgs. n. 81/2015, sostituendo le parole "1 gennaio 2017" con le seguenti: "1 gennaio 2018".

Pertanto:

- **a decorrere dal 1 gennaio 2018** è fatto divieto alle SS.LL. di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
- resta fermo il rigoroso rispetto dei presupposti di legittimità sottesi al conferimento di tali incarichi, fissati dall'art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001, norma non abrogata dal D.Lgs. n. 81/2015, in attesa del riordino della disciplina in materia di rapporti di lavoro flessibile.

Ci si riserva di comunicare ulteriori e/o diverse determinazioni laddove dovessero essere adottati i decreti legislativi di riordino della materia e si prega di garantire la diffusione della presente circolare, da parte dei Direttori di Dipartimento, ai Capi degli uffici dipartimentali competenti in materia e, da parte dei Direttori/Presidenti dei Centri, ai propri Responsabili dei processi contabili.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI



IL PRORETTORE
Arturo De Vivo

Ripartizione Personale contrattualizzato,
Trattamento pensionistico e Affari speciali

Dirigente: dott.ssa Gabriella Formica

Per chiarimenti:

Dott.ssa Casale Mariarosaria 0812537714
081-2537714